

Chiarimento 3

Domanda: Quali sono gli attuali gestori del servizio *di assistenza all'autonomia, socializzazione e comunicazione rivolto agli alunni disabili* nei vari comuni.

Risposta: Nei Comuni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme e Maltignano, il servizio è gestito, a seguito di specifiche procedure di gara bandite e gestite dai comuni di riferimento, dalla Cooperativa Sociale Pa.Ge.F.Ha - Via Indipendenza, 42 63100 Ascoli Piceno.

Nel Comune di Roccafluvione il servizio è gestito dalla Cooperativa Sociale Opera - Via Paciotti, 3 61029 Urbino (PU).

Nel Comune di Venarotta il servizio è gestito dalla Cooperativa Sociale Il Mentore – Via Campo Sportivo,43 Comunanza (AP).

Chiarimento 4

Domanda: Si chiede conferma della possibilità da parte di una impresa mandante di un RTI, di avvalersi dei requisiti di natura tecnica/economica dell'impresa mandataria in caso di RTI, come confermato comunque dal punto 7 della Determinazione n. 2 del 01/08/2012 dell'AVCP.

Risposta: Si conferma la possibilità di ricorrere all'avvalimento tra operatori economici appartenenti al costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese.

Chiarimento 5

Domanda: Nel calcolo del fatturato per l'esecuzione di servizi analoghi, possono essere inclusi i contributi statali ricevuti da parte del Miur e regionali ricevuti da parte della regione per la gestione di scuole private paritarie regolarmente riconosciute? Si precisa che detti contributi statali vengono elargiti anche per le attività di sostegno scolastico a minori con difficoltà.

Risposta: I requisiti di carattere speciale di cui all'art. 3 lett. b1) e b2) non riguardano il fatturato ma la prestazione di servizi analoghi.

A tal proposito si precisa che per servizio analogo si intende il servizio socio-educativo e/o socio-assistenziale, svolto in ambito scolastico, domiciliare o in apposito centro socio educativo riabilitativo, in favore di persone in situazione di disabilità, come definite all'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e riconosciute ai sensi dell'art. 4 della medesima legge dalla competente commissione sanitaria che non abbiano compiuto 65 anni di età.

Non sono da considerarsi servizio analogo:

- il servizio di assistenza svolto all'interno dei mezzi di trasporto (scuolabus, pulmini per il trasporto disabili, etc...);
- il servizio assistenziale svolto nei confronti di persone anziane non autosufficienti così come definite dall'art. 22 co.1 della L.R. Marche 32/14.